

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani

REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi



L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2019



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89511616 - 89514869
.....



La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michèle Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Scarampino, 46 anni - operaio

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Parola, 63 anni - fiorista

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586



PERIODICO
DI INFORMAZIONE
E CONSULENZA

COPERTINA



AREA B

4

Area B:
*la sfida
di Milano
ai motori
Diesel*



CODICE DELLA STRADA

8

**Manteniamo
la distanza...**





MEPA

12

**Sale a 5.000 Euro
l'importo per gli
affidamenti senza
MEPA**



SENTENZE

14

**Qualificazione
giuridica
di omicidio
stradale:
l'aggravante dello
stato di ebbrezza**



SENTENZE

20

**Passi carrabili:
un lungo caso
di controversie**



COMUNICATO

24

**Albo dei Commissari
di Gara: operatività
posticipata**



NORMATIVE

26

**Verifica
Periodica
degli strumenti
di pesatura:
vademecum**



28

**Associazione
ADPL:
al via il servizio
730/2019**

ATTUALITÀ 730





Area B: la sfida di Milano ai motori Diesel

Continua la lotta di Milano all'inquinamento dell'aria. E' ormai partita la seconda fase della totale guerra che il sindaco Sala ha lanciato contro i motori Diesel, purtroppo a discapito di chi non si può permettere un'auto nuova.

di Giovanni Aurea

D Dal 25 febbraio a Milano è entrata in vigore la nuova Area B. A differenza dell'Area C, questa volta non si tratta di una nuova imposizione di pagamenti o pedaggi per l'accesso diurno al centro storico della città, ma di un vero e proprio blocco della circolazione imposto ai veicoli più inquinanti, con tanto di sanzione per chi non rispetterà la regolamentazione, come evidenziato nella tabella riassuntiva delle misure di seguito pubblicata.


La zona coinvolta comprende la quasi totalità della città. I divieti di circolazione saranno in vigore dalle 7,30 alle 19,30 - dal lunedì al venerdì, festivi esclusi - e coinvolgeranno anche gli automezzi pesanti con lunghezza superiore ai 12 metri insieme a tutti i veicoli ritenuti maggiormente inquinanti, per i quali è stato stilato un calendario delle progressive scadenze alle deroghe per la circolazione.

Al momento restano fuori dal provvedimento tutti gli autoveicoli Euro 5 e 6 a benzina, tutti quelli a Gpl, a metano, ibridi ed elettrici.

Gli ingressi alla città saranno sorvegliati da una serie di telecamere: le prime 15 già attive da febbraio. Le regole saranno attuate in modo



Aurea Giovanni
Sovrintendente di Polizia Locale



graduale; per il primo anno i residenti milanesi avranno comunque a disposizione un ammontare di 50 ingressi bonus non sanzionati; 25 saranno, invece, quelli per i non residenti. Ciò che ancora manca a oggi è una delibera-

zione che preveda gli incentivi o agevolazioni promessi. Inutile dilungarsi sul fatto che il provvedimento mette in difficoltà i cittadini che non potranno permettersi di comprare una nuova auto.



Graduale inibizione ai motori più recenti

Dal 1° ottobre 2019 il provvedimento sarà applicato anche ai Diesel Euro 4 senza Fap, Diesel Euro 4 con Fap installato dopo il 31 dicembre 2018, ma anche a quelli con Fap di serie. Altre limitazioni saranno introdotte da ottobre 2020 e a seguire nell'ottobre 2022, 2025 e 2030; alla fine il blocco addirittura riguarderà anche i Diesel Euro 6 e i benzina euro 3 e 4.

Limitazioni vigenti dal 25 Febbraio 2019

Veicoli che non possono entrare in Area B

Veicoli per trasporto persone

- Euro 0 benzina
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel senza **FAP**
- Euro 3 diesel con **FAP di serie** e con campo V.5 carta circolazione > 0,025 g/km oppure senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel con **FAP** after-market con classe massa particolato inferiore a Euro 4
- a doppia alimentazione gasolio-GPL e gasolio-metano Euro 0, 1, 2

VEICOLI COMMERCIALI CHE NON POSSONO CIRCOLARE

- Euro 0 benzina
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1)
- Euro 0, I, II, III diesel pesanti (N2-N3) senza **FAP**
- Euro 3 diesel leggeri con **FAP** di serie
- Euro 3 diesel pesanti (N2-N3) con **FAP** di serie
- Euro 0, 1, 2, 3 diesel leggeri (N1)
- Euro 0, I, II, III pesanti (N2-N3) con **FAP**
- Doppia alimentazione Diesel - GPL e Diesel -Metano Euro 0, 1, 2 e Euro I, II

DAL 1° OTTOBRE 2019 NON POTRANNO CIRCOLARE

- Euro 4 diesel senza **FAP**
- Euro 3, 4 diesel con **FAP** di serie e con campo V.5 carta circolazione > 0,0045 g/km
- Euro 4 diesel con **FAP** di serie e senza valore nel campo V.5 carta circolazione (In assenza di valore nel campo V.5, è possibile dimostrare la conformità alla disciplina di Area B attraverso il certificato di omologazione rilasciato dalla casa produttrice del veicolo)
- Euro 0, 1, 2, 3, 4 diesel con **FAP**



Area B

Divieti di accesso e circolazione AUTOVEICOLI TRASPORTO PERSONE



25 Febbraio 2019	Benzina Euro 0 Diesel Euro 0-1-2-3 senza FAP Diesel Euro 3 con FAP di serie e campo V.5 > 0,025 g/km oppure senza valore Diesel Euro 0-1-2-3 con FAP after-market e classe massa particolato < Euro 4 A doppia alimentazione Gasolio/GPL e Gasolio /Metano Euro 0 -1 - 2
01 Ottobre 2019	Diesel Euro 4 senza FAP Diesel Euro 3-4 con FAP di serie e campo V.5 > 0,0045 g/km Diesel Euro 4 con FAP di serie e campo V.5 senza valore Diesel Euro 0-1-2-3 con FAP after-market installato dopo 31.12.2018 e classe massa particolato pari almeno a Euro 4
01 Ottobre 2020	Benzina Euro 1
01 Ottobre 2022	Benzina Euro 2 Diesel Euro 3-4 con FAP di serie e campo V.5 <= 0,0045 g/km Diesel Euro 0-1-2-3-4 con FAP after-market installato entro 31.12.2018 e classe massa particolato pari almeno a Euro 4 Diesel Euro 5
01 Ottobre 2025	Benzina Euro 3 Diesel Euro 6 A-B-C acquistati dopo 31.12.2018
01 Ottobre 2028	Benzina Euro 4 Diesel Euro 6 A-B-C acquistati entro 31.12.2018
01 Ottobre 2030	Diesel Euro 6 D_TEMP Diesel Euro 6 D

Area B | Area C

Divieti di accesso e circolazione MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI



25 Febbraio 2019	A 2 tempi Euro 0-1
01 Ottobre 2019	Gasolio Euro 0-1
01 Ottobre 2024	A 2 tempi Euro 2 Gasolio Euro 2 Benzina a 4 tempi Euro 0-1
01 Ottobre 2025	A 2 tempi Euro 3 Gasolio Euro 3 Benzina a 4 tempi Euro 2
01 Ottobre 2028	Benzina a 4 tempi Euro 3
01 Ottobre 2030	A 2 tempi Euro 4 Gasolio Euro 4 - 5



Il transito abusivo nell'Area B prevede una sanzione di 80,00 Euro.

Da non confondere con quella di Euro 160,00 per il blocco della circolazione regionale attivo in Lombardia fino a fine marzo.

Finito il bonus di Area B, quindi, si rischia di pagare due multe: 80 euro al Comune e 160 per la Regione.



TRATTORIA PUB PIZZERIA

FUORI ORARIO



Via Rinaldini n. 33bis - 25078 Vestone (BS)
www.pizzeriافuoriorario.com info@pizzeriافuoriorario.com

TEL. 036581774

Manteniamo la distanza...


Durante la marcia i veicoli devono tenere una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i mezzi che li precedono. L'infrazione di omessa distanza di sicurezza prevede diversi livelli sanzionatori.

di Michele Bruno Albamonte



Il mancato rispetto della distanza di sicurezza è la principale causa dei tamponamenti tra veicoli. I conducenti di solito sottovalutano questo aspetto e viaggiano troppo vicino al veicolo che li precede e in questo modo non sono in grado di valutare lo spazio necessario per fermarsi in relazione alla propria velocità di marcia. La di-





stanza di sicurezza va regolata in base alla velocità: più questa è alta tanto maggiore deve essere la distanza tra i veicoli.

Distanza di sicurezza: come calcolarla

Un semplice calcolo matematico permette con rapidità di approssimare una buona distanza di sicurezza:

dividere per 10 la propria velocità ed elevare il risultato al quadrato. Il numero che ne esce è un buon indicatore, espresso in metri, della distanza necessaria da tenere dal veicolo che ci precede.

Occorre tuttavia prendere in considerazione alcuni fattori quali il tempo di reazione e le condizioni atmosferiche, delle gomme e quelle fisiche del guidatore.

In conclusione occorre stare sempre attenti a chi ci precede e non guidare troppo 'attaccati' agli altri veicoli.

Un trucchetto potrebbe essere quello di tenersi almeno 2 secondi dietro all'auto che ci precede, meglio 3 in autostrada.

Lo spazio di frenatura

Corrisponde al tratto di strada percorsa dall'inizio della frenata fino all'arresto completo del veicolo.

A 50 km/h la distanza di sicurezza dev'essere pari o superiore a 25 metri;

A 90 km/h la distanza di sicurezza dev'essere pari o superiore a 40 metri;

A 110 km/h la distanza di sicurezza dev'essere pari o superiore a 130 metri.

Tempi di reazione

Equivale allo spazio percorso dal veicolo durante il tempo di reazione, cioè tra l'istante in cui il conducente percepisce un pericolo a quello d'inizio della frenatura. Per convenzione

e comodità di calcolo si considera un tempo di reazione di 1 secondo. I tempi di reazione rispetto a un evento improvviso non sono uguali per tutti e non è solo una questione di età.

E' possibile che si viaggi in compagnia e che l'abitacolo dell'auto sia motivo di distrazione per il guidatore; basti pensare all'utilizzo dello smartphone che, secondo le statistiche più re-





centi, rappresenta la prima causa di incidenti anche mortali.

Cosa dice il Codice della Strada

L'art. n. 149 del C.d.S. prevede che "durante la marcia i veicoli debbano tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono. Fuori dei centri abitati, quando sia stabilito un divieto di sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 100 m. Questa disposizione non si osserva nei tratti di strada con due o più corsie per senso di marcia. Quando siano in azione macchine sgombraneve o spargitrici, i veicoli devono procedere con la massima cautela. La distanza di sicurezza rispetto a tali macchine non deve es-

sero comunque inferiore a 20 m".

Tre livelli di multa

Chi non rispetta la distanza di sicurezza rischia una sanzione amministrativa pecuniaria e una decurtazione di 3 punti dalla patente. Se tale comportamento provoca un incidente con danni gravi al veicolo tamponato, (tali da richiedere la revisione), la sanzione sale e anche la decurtazione arriva a 5 punti. Se invece dalla collisione ne derivano anche lesioni gravi alle persone, la sanzione diventa salata con una decurtazione di 8 punti dalla patente.

Attenzione alla patente

Se per due volte nell'arco di due anni è commessa infrazione per omessa distanza di sicurezza, provocando gravi danni ai veicoli, ne consegue anche una sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. Qualora si provochino gravi danni alle persone, la sanzione accessoria rimane uguale, salvo applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose o di omicidio colposo. 



dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI
- CAMINETTI - BARBECUES - FORNI
- ARREDOBAGNO
- SANITARI - RUBINETTERIE
- ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA
- MATERIALI EDILI

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

Sale a 5.000 Euro l'importo per gli affidamenti senza MEPA

A cura di
**Domenico
Giannetta**

PP.AA.: più flessibilità con la nuova soglia di 5.000 Euro per gli acquisti di beni e servizi senza ricorrere agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip come il MEPA.

L'art. n. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato da 1.000 a 5.000 euro l'importo, previsto dall'art. n. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, per gli acquisti di beni e servizi. Si prevede quindi che al di sotto della soglia dei 5.000 euro le PP.AA. potranno godere di maggiore flessibilità nell'acquistare beni e servizi anche senza ricorrere al MEPA.

Il limite di 1.000 euro era stato introdotto dalla legge





n . 208/2015 per concedere alle amministrazioni uno spazio entro il quale poter effettuare acquisti senza ricorrere necessariamente alle convenzioni della Consip.

Il mancato rispetto dell'obbligo di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip, tra i quali il MEPA, determina: la nullità del relativo contratto, l'illecito disciplinare del funzionario dell'ente e la responsabilità amministrativa del funzionario dell'ente (art. n. 1 del D.L. n. 95/2012, comma 1). »





Omissione di soccorso: la ricostruzione dei fatti contro ogni dubbio

In caso d'incidente stradale, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento. Più recentemente si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario, bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e materiale richiesta dalle circostanze del caso. Chi rivendica ragioni di insussistenza di fatto illecito in tal senso, deve fornire compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso qui di seguito specificato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30 gennaio 2014, Rosini, v. 259216)

A cura di
Infocds

FATTO

La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 16 gennaio 2018 ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano con cui B.B. è stato ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. n. 189, commi 6 e 7 C.d.S.- e condannato alla pena ritenuta di giustizia - per avere alla guida dell'autovettura YYY di proprietà del padre, causato un sinistro stradale nel quale rimaneva coinvolta l'auto condotta da C.C., non ottemperando successivamente all'obbligo di fermarsi e prestare assi-

stenza al medesimo che aveva riportato lesioni guaribili in quattro giorni.

L'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza affidandolo a tre distinti motivi. Con il primo motivo si lamenta il vizio di motivazione della sentenza impugnata per illogicità della motivazione e per violazione della legge processuale in relazione all'art. n. 533, comma 1 Cod. proc. pen. In particolare, si duole della mancata positiva valutazione di una prova decisiva a discarico, rappresentata dalla deposizione di D.D., contenuta nel verbale di S.I.T. e dell'omesso esame delle doglianze formulate al riguardo con l'atto d'appello. Si sottolinea l'illogicità

della motivazione (sostenendo che la Corte ha omesso di considerare alcune circostanze decisive e segnatamente: l'orario (ore 5.45) di accadimento dei fatti - che rende del tutto plausibile l'assenza di traffico -; il fatto che il teste D.D. abbia riferito sullo scoppio degli airbag nell'autovettura condotta dal B.B. sulla quale egli era trasportato e sull'impossibilità della fuga di quell'auto, in quelle condizioni; la veridicità della dichiarazione dell'imputato e del teste D.D. sull'invisibilità della ZZZ, per i due occupanti della YYY, nel momento in cui scesero dall'auto dopo il sinistro, essendosi l'auto del C.C. arrestata dietro i vasi da fiori del pub, che la coprivano integralmente, tanto che il B.B. e il D.D. pensarono che il conducente si fosse dato alla fuga; la conferma di siffatta circostanza nelle parole di C.C., il quale riferì di aver invaso la corsia opposta, a seguito dell'urto, andando a collidere contro dei vasi di piante situati davanti al pub HHH, finendo la corsa in un piazzale a fianco del pub; la conferma ulteriore della posizione della ZZZ, nel piazzale accanto al pub, contenuta nella nota dei carabinieri intervenuti, laddove si legge altresì che alcuni vasi di piante appartenenti al pub, erano andati distrutti; la constatazione della riproduzione fotografica della sufficiente altezza delle piante contenute nei vasi, a nascondere ZZZ. Nel ricorso si osserva, inoltre, che la Corte territoriale, aderendo acriticamente alla rico-

struzione del primo giudice, non ha spiegato in modo logico e adeguato le ragioni per le quali si è discostata dalla versione dei fatti raccontata da B.B. e da D.D., del tutto coincidenti fra loro e che rendono plausibile che la vettura condotta dal C.C. non fosse visibile allorché gli occupanti della YYY scesero dall'auto. Aggiunge che la sola sussistenza di un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti avrebbe dovuto condurre la corte all'assoluzione del B.B.

Con il secondo motivo e negli stessi termini, fa valere il vizio di motivazione sia in relazione alla valutazione della testimonianza di E.E., di cui al verbale di S.I.T., che in ordine all'omesso esame delle doglianze formulate al riguardo con l'atto d'appello. Si duole che






la sentenza impugnata abbia accolto in maniera acritica le dichiarazioni di E.E., ritenuto pienamente attendibile, benché egli fosse stato rintracciato dopo ben 48 giorni dall'incidente, ove, per contro, il teste D.D. non era stato creduto solo perché amico dell'imputato. Si rileva che la descrizione dei fatti fornita dal E.E. - che ha riferito di essersi trovato la mattina del sinistro dietro l'auto del C.C. e di aver assistito allo scontro e alla fuga di YYY, da lui inseguita con C.C., senza esito - contiene elementi di contraddizione coi fatti accaduti. Il teste, infatti, da un lato, afferma che l'auto del C.C. fosse di colore grigio mentre in realtà era di colore bianco, dall'altro dichiara di essersi trovato dietro la ZZZ, mentre secondo lo stesso C.C. l'auto di E.E. era sopraggiunta sul luogo del sinistro. Rileva che

la Corte, nonostante le sollecitazioni contenute nell'atto d'appello, ha ommesso di dare logica sistemazione alle obiezioni sollevate sull'incomprensibile mancata annotazione della targa della YYY da parte di C.C. e di E.E., sull'inverosimiglianza della prosecuzione della marcia da parte della YYY con gli airbag esplosi, sull'inverosimiglianza del mancato raggiungimento dell'auto di B.B., che procedeva in quelle condizioni, da parte di C.C. e di E.E., che la inseguivano. Conclude assumendo che la sussistenza di un'ipotesi alternativa avrebbe dovuto condurre il collegio all'assoluzione dell'imputato, per il mancato superamento del ragionevole dubbio.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in relazione all'interpretazione dell'art. n. 189, commi 5, 6 e 7 C.d.S., per la mancata derubricazione del reato nella fattispecie di cui al quinto comma, come richiesto un specifico motivo d'appello, essendo chiaro che B.B. non percepì in alcun modo che C.C. avesse riportato danni, poiché neppure vide la sua auto. Inoltre, le lesioni ricollegate al sinistro dal Pronto Soccorso solo due giorni dopo il sinistro non possono essere ascritte con certezza al suo prodursi, poiché C.C., nell'immediatezza riferì ai carabinieri di non avere bisogno di cure mediche. Infine, la sussistenza di effettive lesioni derivanti dallo scontro fra le auto è smentita dallo stesso racconto del C.C., secondo il quale egli stesso si mise all'inseguimento dell'auto condotta





da B.B., subito dopo l'impatto. Conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

DIRITTO

Secondo i giudici il ricorso è inammissibile. Con i primi due motivi, infatti, si sottomette al giudice di legittimità, sotto forma di vizio di illogicità manifesta della motivazione, la richiesta di una nuova rivalutazione probatoria, non consentita in tal sede. Va ricordato, infatti, che il vizio di motivazione sull'accertamento del fatto è tale unicamente se non risulti possibile la comprensione delle argomentazioni sottese alla decisione e il loro sviluppo logico-critico. Ovvero solo l'incongruenza del ragionamento o la intrinseca oscurità, impedendo il controllo sull'affidabilità della motivazione, integrano quel difetto che ne giustifica la rimozione. La pretesa mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, qui denunciate, nondimeno, non hanno la caratteristica della percepibilità *ictu oculi*, richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per autorizzare il sindacato sulla ricostruzione del fatto, che va limitato a rilievi di macroscopica evidenza, non rientrando fra i vizi emendabili la mancata risposta a testi difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con

la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Ed invero, "in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. n. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice" (Sez. 4, n. 19710 del 03 febbraio 2009 - dep. 08 maggio 2009, P.C. in proc. Buraschi, Rv. 24363601; conformi: Sez. 2, Sentenza n. 47035 del 03 ottobre 2013 Ud. (dep. 26 novembre 2013) Rv. 257499; Sez. 4, Sentenza n. 5615 del 13 novembre 2013 Ud. (dep. 04 febbraio 2014) Rv. 258432; Sez. 4, Sentenza n. 4060 del 12 dicembre 2013 Ud. (dep. 29 gennaio 2014) Rv. 258438; Sez. 2, Sentenza n. 7986 del 18 novembre 2016 Ud. (dep. 20 febbraio 2017) Rv. 269217).



Ebbene, nessuno dei denunciati vizi di travisamento soddisfa i requisiti appena precisati. Non solo nell'ipotesi di specie si versa in un'ipotesi di c.d. "doppia conforme", ma le prove esaminate dal giudice di secondo grado, che affronta tutti gli specifici motivi di impugnazione introdotti dalle parti sulla ricostruzione del fatto, sono le medesime prese in considerazione dal primo giudice. Si tratta, infatti, di elementi probatori coincidenti ed esaustivi del materiale probatorio a disposizione di entrambi i giudici del merito, rispetto ai quali il ricorrente chiede semplicemente, un nuovo vaglio, che risponda ai dubbi avanzati con le tesi difensive che, nondimeno, come si è detto, non debbono essere singolarmente confutate allorché la ricostruzione esamini in modo esaustivo il quadro probatorio a disposizione. Il che è pacificamente accaduto nel caso di specie, avendo la Corte ricomposto ciascuno degli elementi raccolti, in modo del tutto coerente con le risultanze esaminate, senza omettere alcunché. Il Collegio, per la verità, ha esaurientemente chiarito che a seguito dell'impatto fra le due auto, la ZZZ del C.C. fu proiettata nell'opposta corsia di marcia e quindi contro i vasi del pub, finendo la corsa sul piazzale del medesimo; che sceso dall'auto il C.C. vide il conducente della YYY armeggiare sull'auto e ripartire e quindi con il E.E., conducente dell'auto lo seguiva, si pose all'inseguimento dell'investitore, senza riuscire a raggiungerlo; che, infine, dopo un paio di giorni, il C.C. si recò al Pronto Soccorso ove gli furono diagnosticate le lesioni. Tutto ciò sulla base delle dichiarazioni del C.C., del E.E. e sulle annotazioni dei carabinieri intervenuti. Il fatto che la Corte abbia ritenuto di non credere al teste D.D., resta una valutazione di merito, scevra di illogicità e fondata su una motivazione ade-

guata, tanto che il giudice d'appello ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza.

L'ultima censura è manifestante infondata. Conviene ricordare quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, e di recente ribadito da una pronuncia di questa sezione (Cass. Sez. 4, n. 42308 del 7 giugno 2017 - dep. 15 settembre 2017) che riassumendo i termini della questione, ha precisato che "il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente al sesto e dal settimo comma dell'art. n. 189 C.d.S., hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangano prive della necessaria assistenza (Sez. 4, Sentenza n. 6306 del 15 gennaio 2008, Rv. 239038; Sez. 4, n. 23177 del 15 marzo 2016, Rv. 266969). L'elemento soggettivo del reato previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall'incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verifica del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall'incidente sia derivato un danno alle persone (Sez. 4, n. 34335 del 3 giugno 2009 - dep. 4 settembre 2009, Rizzante, Rv. 245354; Sez. 4, n. 17220 del 6 marzo 2012 - dep. 9 maggio 2012, Turcan, Rv. 252374; Sez. 6, n. 21414 del 12 marzo 2013, Rv. 255429.). Ne consegue che, mentre nel reato di "fuga" previsto dall'art. n. 189 C.d.S., comma 6, è sufficiente che si verifichi un incidente riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l'esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, di cui al comma 7, dello stesso articolo, si richiede che sia effettivo il bisogno dell'investito. Effettività che si è in passato reputata insussistente nel caso di assenza di lesioni o di morte o allorché altri abbia già provveduto e non risulti più necessario l'intervento dell'obbligato. Certamente, l'assenza di lesioni o morte o la presenza di un soccorso prestato da altri non possono essere conosciute "ex post" dall'investitore, dovendo questi essersene



reso conto in base ad obiettiva constatazione prima dell'allontanamento (Sez. 4, n. 5416 del 25 novembre 1999 - dep. 9 maggio 2000, Sitia e altri, Rv. 216465; Sez. 4, n. 4380 del 2 dicembre 1994 - dep. 24 aprile 1995, Prestigiacomò, Rv. 201501). Più recentemente però, in conformità a una interpretazione rispettosa della effettività della tutela degli interessi salvaguardati dalla norma, si è precisato che l'assistenza alle persone ferite non è rappresentata dal solo soccorso sanitario bensì da ogni forma di aiuto di ordine morale e/o materiale richiesta dalle circostanze del caso. Ciò, dunque, comporta che chi rivendica ragioni di insussistenza del fatto illecito, dia compiuta dimostrazione della adeguatezza dell'assistenza, nell'ampio senso dianzi indicato (Sez. 4, Sentenza n. 14610 del 30 gennaio 2014, Rossini, v. 259216).".

Ora, il ricorrente assume la mancata percezione dei danni al conducente, da parte del B.B., non avendo

egli neppure visto l'auto del C.C. dopo il sinistro, posto che la medesima era nascosta dietro i vasi del pub, cosicché egli non poteva sapere se il suo conducente fosse ferito o se vi fossero stati solo danni a cose, con la conseguenza che il fatto andrebbe riqualificato ai sensi dell'art. n. 189, comma 5.

Si tratta di una pretesa la cui fondatezza è smentita dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza che si sofferma sulla violenza dell'impatto, e sulle possibili conseguenze lesive per il conducente, sicché la condotta consistita nell'allontanarsi senza alcuna verifica non può non integrare l'elemento soggettivo, quantomeno sotto il profilo del dolo eventuale.

Ai giudici non resta che dichiarare inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. »

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 2.000,00 euro in favore della cassa delle ammende (13 settembre 2018; Presidente: Trifone; Consigliere estensore: Uccella; depositato in Cancelleria il 12 novembre 2018).

Passi carrabili: un lungo caso di controversie

L'indicazione di una strada nell'elenco delle strade comunali non è condizione sufficiente - per giurisprudenza - al fine di accertarne la natura pubblica, atteso che tali elenchi abbiano natura dichiarativa e non costitutiva (Cons. Stato, V, 7 dicembre 2010 n. 8624). Nel caso di specie l'area di sedime per cui si contorce non rappresentava il vero e proprio asse viario di una via, ma uno spazio a esso contiguo non direttamente coinvolto nella circolazione pubblica, privo di restrizioni a spazi riservati a disabili dimostrate dal Comune parte in causa contro l'impresa proprietaria.


A cura di
Infocds

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Bologna ha respinto la domanda dell'impresa YYY diretta all'attivazione di un passo carrabile sulla via AAA, in quanto l'attivazione di un nuovo passo carrabile avrebbe determinato un uso esclusivo dell'area stradale in esame, sottraendola all'uso pubblico a cui sarebbe stata soggetta l'area oggetto della richiesta. Tale area, seppure di proprietà privata, presentava a parere della P.A. indubbio carattere di uso pubblico, riscontrabile anche dalle autorizzazioni rilasciate in passato ad occupare siti pubblici e dalla segnaletica stradale posta ad individuazione di uno stallo riservato alla sosta dei veicoli a servizio di persone con difficoltà motorie. L'impresa YYY ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna il provvedimento deducendone l'illegittimità. Il Comune si costituiva in giudizio richiedendo il rigetto del ricorso. Interveniva in giudizio ad adiuvandum C.C.

Con la sentenza n. 3375 del 16 luglio 2008 adottata in via abbreviata nella camera di consiglio, il Tribunale






amministrativo riteneva il ricorso fondato. La proprietà dell'area in capo alla società ricorrente era pacifica, così come confermato dalla stessa difesa comunale e

l'unica ragione alla base del diniego era costituita dall'asserito uso pubblico gravante sull'area, del quale non veniva allegato però alcun titolo e con una integrazione postuma della motivazione del provvedimento impugnato se ne sosteneva l'uso pubblico derivante da fatto che l'area fosse contigua alla sede stradale e, dal punto di vista giuridico, che sussistevano gli estremi dell'istituto della *dicatio ad patriam*. Ma tale istituto presupponeva la volontaria destinazione del bene da parte del proprietario, con carattere di continuità, a disposizione della collettività e non in via precaria o per mera tolleranza e tali presupposti non sussistevano, visto in particolare che era pendente da anni una lite tra la società e il condominio avente ad oggetto proprio la titolarità dell'area, lite nella quale era al momento soccombente il condominio per effetto della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sez. I, 15 maggio 2007, n. 625. Ciò dimostrava l'assenza di intenzioni della ricorrente di destinare all'uso pubblico il proprio bene, né del resto risultava indicato alcun elemento da parte del Comune da cui desumere tale intenzionalità e nemmeno potevano dimostrare la passata domanda al Comune del condominio di autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico in quanto detto comportamento, comunque occasionale, riguardava il condominio e non la società titolare dell'area, né la domanda di apertura del passo carraio





era diretta a limitare l'accesso dei disabili al posto auto prima richiamato. Il ricorso veniva così accolto e annullato il provvedimento impugnato.

Con appello in Consiglio di Stato notificato il 14 novembre 2008 il Comune di Bologna impugnava la sentenza in questione e deduceva che la dicatio ad patriam su un bene immobile non necessitava di un titolo, ma era riscontrabile dall'uso che faceva la collettività, così come accaduto nel caso di specie, e dalla volontarietà da parte del proprietario, elemento soggettivo da distinguersi rispetto alla previa intenzionalità di produrre tale effetto giuridico, comunque provata

dall'uso pubblico dello spazio stradale da decenni evidenziato dalla riserva di stalli per i disabili, il tutto incompatibile con l'apertura di tredici passi carrabili privati sull'area. Il Comune di Bologna concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.

L'appellata si è costituita in giudizio sostenendo l'infondatezza delle tesi del Comune, così come l'inter-



ventore ad adiuvandum in primo grado C.C.
All'udienza del 30 aprile 2018 la causa è passata in decisione e la sentenza del Tribunale amministrativo dell'Emilia Romagna confermata.

Il diniego di apertura di passi carrabili viene difeso con l'appello in esame, con il quale si censura l'erroneità della sentenza di primo grado che non ha ammesso nel caso di specie la maturazione di una *dicatio ad patriam* in sintesi per assenza di volontarietà nel costituirla.

La giurisprudenza più recente del Consiglio di Stato, nel richiamare il metodo di acquisto della *dicatio ad patriam*, ha rammentato che si tratta di un modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, consistente nel comportamento del proprietario che, seppure non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità e dunque senza precarietà o spirito di tolleranza, un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività "*uti cives*", indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima (Cons. Stato, IV, 15 marzo 2018 n. 1662; Cass. civ., I, 11 marzo 2016, n. 4851). Nel caso di specie vi è stata una lunga controversia civile intercorsa tra il condominio e l'impresa YYY quale

condomina - lite intrapresa inizialmente dalla società LLL dante causa della Impresa YYY - e conclusasi favorevolmente per l'impresa YYY con la sentenza della Corte d'Appello di Bologna, sez. I, 15 maggio 2007, n. 625, confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21826 del 24 settembre 2013, lite inerente la proprietà dell'area ora in controversia; il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse prova della volontà dell'impresa YYY di mettere tale area a disposizione di una comunità indeterminata di cittadini, con carattere di continuità e non di precarietà o tolleranza e soprattutto volontariamente, in quanto l'impresa YYY non si sarebbe esposta a un lungo contenzioso per affermare il proprio diritto proprietario, laddove avesse operato una *dicatio ad patriam* in favore del Comune.

Per quanto concerne gli altri elementi della controversia, si deve rilevare che la stessa *dicatio ad patriam* evocata dal Comune come si è visto senza un particolare fondamento, è stata introdotta come motivazione postuma al diniego che ha dato origine alla controversia; che l'indicazione della strada nell'elenco delle strade comunali non è sufficiente - per pacifica giurisprudenza - al fine di accertarne la natura pubblica, atteso che tali elenchi hanno natura dichiarativa e non costitutiva (Cons. Stato, V, 7 dicembre 2010 n. 8624) e comunque, nel caso di specie, a prescindere da quanto appena considerato, l'area di sedime per cui si controverte non è il vero e proprio asse viario di via AAA, ma uno spazio a esso contiguo non direttamente coinvolto nella circolazione pubblica; da ultimo il Comune non ha dimostrato che quanto richiesto possa comportare restrizioni a spazi riservati a disabili. Per le ragioni esposte l'appello deve, dunque, essere respinto. Le complicazioni di fatto della questione e l'assenza di una pronuncia del giudice civile sulla natura dell'area oggetto della causa rendono opportuna la compensazione delle spese. »»

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) nel pronunciarsi definitivamente sull'appello lo respinge, dichiara la compensazione delle spese di giudizio tra le parti e ordina l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa (Roma, camera di consiglio del 30 ottobre 2018; depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018).



Albo dei Commissari di Gara: operatività posticipata

Raffaele Cantone, Presidente dell'ANAC, ha differito al 15 aprile 2019 la piena operatività dell'Albo dei commissari di gara di cui all'art. n. 78 del Codice Appalti in quanto allo stato "il numero degli esperti iscritti all'Albo non consentiva di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste".

A cura di
**Domenico
Giannetta**

In attuazione della disposizione di cui all'art. n. 78, l'ANAC ha già adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l'adozione delle previste linee guida, ha predisposto il sistema informatico per l'iscrizione all'Albo già attivo in parte dal 10 settembre 2018 per l'estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici. Nel comunicato proposto di seguito relativo del 9 gennaio scorso si rileva, inoltre che allo stato il numero d'iscritti nelle diverse sottosezioni dell'Albo ammontava a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultavano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10). Tenuto conto che il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all'art. n. 77 per i casi di assenza e/o carenza di esperti, nella stessa nota ANAC riteneva necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019.

Allo stato, dunque, per la nomina dei commissari si continuerà a seguire la disciplina prevista dai rispettivi Regolamenti.





Comunicato di Raffaele Cantone, Presidente ANAC, depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 gennaio 2019 (segretario: Maria Esposito)

Oggetto: Differimento dell'operatività dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'articolo n. 78 del Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50

Nel Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018 è

stata stabilita la data del 15 gennaio 2019 per la piena operatività dell'Albo di cui all'art. n. 78 del Codice dei contratti pubblici e il superamento del regime transitorio di cui all'art. n. 216, comma 12 del medesimo Codice.

L'Autorità in attuazione della disposizione di cui all'art. n. 78 ha già adottato in modo completo la disciplina di riferimento, mediante l'adozione delle previste Linee guida, e ha predisposto il sistema informatico per l'iscrizione all'Albo già attivo in parte qua dal 10 settembre 2018 - e per l'estrazione degli esperti da nominare nelle commissioni giudicatrici. All'attualità il numero di iscritti nelle diverse sottosezioni dell'Albo ammonta a circa 2.100, di cui solo la metà estraibili per commissioni esterne alle amministrazioni aggiudicatrici. Numerose sottosezioni (circa il 30%) risultano completamente prive di esperti iscritti, altre (circa il 40%) con un numero di esperti molto ridotto (meno di 10).

Tenuto conto dello stato di fatto delle iscrizioni presenti in Albo e del previsto numero di gare bandite annualmente che richiedono la nomina di commissioni giudicatrici ai sensi dell'art. n. 77, allo stato, il numero degli esperti iscritti all'Albo non consente di soddisfare le richieste stimate in relazione al numero di gare previste.

In base a quanto sopra, tenuto conto, peraltro, che il quadro normativo non sembra consentire la possibilità di nominare i commissari con modalità diverse da quelle descritte all'art. n. 77 per i casi di assenza o carenza di esperti, l'Autorità ritiene necessario, per evitare ricadute sul mercato degli appalti, differire il termine di avvio del sistema dell'Albo dei commissari di gara al 15 aprile 2019. Le criticità evidenziate saranno oggetto di segnalazione, ai sensi dell'art. n. 213, comma 2, lett. c) del Codice, al Governo e al Parlamento da parte dell'Autorità. »



Verifica Periodica degli strumenti di pesatura: vademecum



L'utilizzo degli strumenti di pesatura (bilance) richiede da parte dell'utilizzatore la conoscenza delle normative metriche che lo regolamentano, a partire dai requisiti previsti per la Verifica Periodica disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Industria n. 182 del 28 marzo 2000 e dalla Circolare Ministeriale n. 1253611/2 del 04 giugno 2001

A cura di
**Domenico
Giannetta**

V Verifica Periodica: contesto e definizione

Il controllo periodico degli strumenti di misura eseguito dalle camere di commercio competenti per territorio e dai laboratori metrologici accreditati dalle camere di commercio, consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo della loro affidabilità metrologica finalizzata alla tutela della fede pubblica, nonché l'integrità di sigilli anche elettronici e etichette o altri elementi di protezione previsti dalle norme vigenti.

Sono obbligati a tale verifica tutti gli utenti metrici - coloro che nella propria attività sono tenuti a far uso, o usano, strumenti metrici per pesare indicati dalla legge, in situazioni in cui la misura deve essere garantita, a tutela della fede pubblica (Decreto Legislativo n. 517/92) -, in possesso di strumenti per pesare che servono per determinare la massa di un corpo, nei casi di:

- transazioni commerciali;
- calcolo di pedaggi, tariffe, tasse, premi, ammende, remunerazioni, indennità o compensi di tipo analogo;
- applicazione di disposizioni legislative o regolamentari e perizie giudiziarie;
- prassi medica nel contesto della pesatura di pa-



- zienti per ragioni di controllo, diagnosi e cura;
- fabbricazione di medicine su prescrizione in farmacia e determinazione delle masse in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- funzione della massa per la vendita diretta al pubblico e la confezione di preimballaggi (ai sensi del Decreto Legislativo n. 517/92).

Obblighi dell'Utente Metrico

Il Decreto Ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000 stabilisce l'obbligo da parte degli utilizzatori metrici, di sottoporre gli strumenti in loro possesso alla Verifica-



zione Periodica con periodicità triennale per gli strumenti metrici per pesare. Gli utenti metrici soggetti all'obbligo della Verificazione Periodica devono:

- a) garantire il corretto funzionamento dei loro strumenti, conservando ogni documento a esso connesso;
- b) mantenere l'integrità dell'etichetta di Verificazione Periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo di garanzia anche di tipo elettronico o elemento di protezione, tranne nel caso di cui l'art n. 6, comma 2;
- c) non utilizzare gli strumenti non conformi, difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti a), b) e c) è equiparato a inadempienza all'obbligo della Verificazione Periodica che deve essere richiesta per la prima volta entro 60 giorni dalla data della prima utilizzazione (balance

nuove) e poi con periodicità triennale.

Validità e vigilanza

La validità della Verificazione Periodica è di 36 mesi (all. I del Decreto Ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000). La scadenza è rilevabile dal contrassegno di colore verde apposto sullo strumento di misura (all. II del Decreto Ministeriale n. 182 del 28 marzo 2000). Le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del citato decreto sono esercitate dalle camere di commercio presso gli utenti metrici a intervalli casuali e senza preavviso.

Strumenti difettosi riparati

In caso di aggiustamento, modifica o riparazione dei propri strumenti che comporti la rimozione di etichette e di ogni altro sigillo di garanzia anche di tipo elettronico, l'utente metrico deve richiedere una nuova Verificazione Periodica, indipendentemente dalla data di scadenza di tali strumenti entro lo stesso giorno d'intervento e comunque prima dell'utilizzazione.

Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni di cui all'uso di strumenti metrici per pesare a funzionamento non automatico, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 1.549,37 ai sensi dell'art. n. 13 del Decreto Legislativo n. 517/92. »



**DM 21 APRILE 2017, N° 93
LE NOVITA' SULLA VERIFICA
DEGLI STRUMENTI DI
PESATURA NON AUTOMATICI**

Associazione ADPL: al via il servizio 730/2019

Le scadenze fiscali si avvicinano e l'impegno economico richiesto per gli adempimenti oltre che variare notevolmente su base territoriale, può pesare sui già fragili bilanci familiari. Anche quest'anno l'Associazione di Volontariato ADPL va incontro alle esigenze degli associati e non con tariffe agevolate.

di Giovanni Aurea


Servizio 730: tariffe troppo esose

Il 15 aprile è iniziata la campagna fiscale Servizio 730 - Anno 2019, strumento che da quest'anno permette di indicare nuove spese che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Fra le principali novità:

1) Detrazioni sui lavori di ristrutturazione. Confermate le principali agevolazioni su ristrutturazione edilizie e bonus energia nella misura degli anni precedenti, quindi rispettivamente al 50 e 65%, sono state intro-

dotte delle nuove fattispecie;

2) Bonus giardini, ovvero una detrazione al 36%, fino a un massimo di 5mila euro, per





730

Modello 730/2019
PERIODO D'IMPOSTA 2018

MODELLO 730/2019

Istruzioni per la compilazione

I. INTRODUZIONE

1. Perché conviene il Modello 730
2. Modello 730 precompilato
3. Modello 730 ordinario (non precompilato)
4. Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione
5. Chi può presentare il Modello 730
6. Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone fisiche
7. La dichiarazione congiunta
8. Rimborsi, trattenute e pagamenti

II. ASPETTI GENERALI

i lavori di sistemazione a verde di aree scoperte private, impianti di irrigazione, realizzazione pozzi, coperture a verde, giardini pensili;

3) Detrazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati contemporaneamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica: il sisma bonus è all'80% per il passaggio a una classe di rischio inferiore, oppure dell'85% se il passaggio è a due classi di rischio inferiori;

4) Detrazione del 19% sui premi per assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulati per unità immobiliari a uso abitativo;

5) Altra nuova detrazione di rilievo, quella relativa agli abbonamenti al trasporto

pubblico: detrazione IRPEF del 19% per abbonamento al trasporto pubblico fino a 250 euro;





6) Segnaliamo infine la detrazione al 19% sull'acquisto di strumenti specifici per gli studenti con disturbi dell'apprendimento, le agevolazioni al 30% per le erogazioni liberali in favore di Onlus e associazioni di promozione sociale.

Confermate le tariffe elevate nei CAF

Secondo uno studio del Sole24Ore, esiste una differenza notevole su base territoriale nelle spese per l'assistenza alla compilazione di un modello 730 presso i CAF. A Milano, gli importi medi possono superare gli 80 euro, con tariffe minime che nella migliore delle ipotesi raramente scendono sotto i 50 euro; in diversi casi due coniugi lavoratori che presentano un 730 congiunto possono arrivare a pagare 210 euro mentre a Napoli per la stessa prestazione l'importo massimo richiesto è di 130 euro. Le prestazioni sono ridotte o in alcuni rari casi anche azzerati nel caso si tratti di tesserati di organizzazioni sindacali.

Anche quest'anno tariffe agevolate tramite l'associazione di Volontariato ADPL

Fondata da alcuni agenti di Polizia locale,

l'Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori', mette a disposizione, oltre all'assistenza legale, anche i servizi di assistenza fiscale relativi a 730, modello UNICO e ISEE completamente gratuiti per gli 'associati' vecchi e nuovi, offrendo una tariffa agevolata (15,00 €) per i familiari degli associati. Chi non possiede una tessera sindacale, potrà fruire del servizio 730 (o UNICO) con il modesto contributo di 30,00 € (singolo) e 48,00 € (congiunto). ■

PER GLI ABBONATI DELLA RIVISTA "L'IMPEGNO" 22,00€ 730 SINGOLO e 44,00€ 730 CONGIUNTO. MODELLO UNICO € 30,00 PER LE PERSONE FISICHE.

Le tariffe risultano ridotte del 60% rispetto a quanto richiesto mediamente per i non iscritti ad alcuna Associazione. È possibile prenotare al seguente numero tel. 370-1189574, e il giorno della prenotazione recarsi presso la nuova sede operativa: Via Ripamonti 213 - Milano.




Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

ASSISTENZA LEGALE

CENTRO DI ORIENTAMENTO
CAF e PATRONATO

MODELLO 730 - UNICO - ISEE
VERTENZE di LAVORO
MOBBING-LICENZIAMENTI
INFORTUNI SUL LAVORO
INCIDENTI STRADALI
IMMIGRAZIONE
VERTENZE LEGALI
AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO

SEDE OPERATIVA: MILANO VIA RIPAMONTI 213 - Tel. 391-3084990



Via Ripamonti 213 - MILANO



Associazione Diritti e Protezione dei Lavoratori

ASSISTENZA LEGALE

CENTRO DI ORIENTAMENTO
CAF e PATRONATO

MODELLO 730 - UNICO - ISEE
VERTENZE di LAVORO
MOBBING-LICENZIAMENTI
INFORTUNI SUL LAVORO
INCIDENTI STRADALI
IMMIGRAZIONE
VERTENZE LEGALI

AVVOCATO RICEVE IN SEDE SU APPUNTAMENTO

SEDE OPERATIVA: MILANO VIA RIPAMONTI 213 - Tel. 391-3084990

Per informazioni:

Assodirittiprotezione@gmail.com

www.assodirittiprotezione.flazio.com

**PRESSO LA SEDE
OPERATIVA DI ADPL**



391 - 3084990

Via Ripamonti 213 - Milano

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLIV n. 404

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
MICHELE BRUNO ALBAMONTE
Info CDS

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89511616 - 02 89514869


Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti
Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50

Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati
L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:
**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



San Martino in Strada (LO)
Via Vittorio Emanuele II, 70

MEDIA CON PRUDENZA

Campagna itinerante ed interattiva per un corretto utilizzo dei media

- Fa bene guardare la televisione ma occhio a non trascorrere troppe ore al giorno, da soli, di fronte allo schermo a discapito del gioco e dello studio e fate attenzione a scegliere, con i vostri genitori, quali programmi vedere per evitare di imbattervi in film o immagini che potrebbero darvi fastidio perché non adatte alla vostra età!!! Lasciatevi guidare dai genitori anche nella scelta del film da vedere al cinema: se i genitori ritengono che uno specifico film non sia adatto a voi, non dovete arrabbiarvi ma dovete capire che lo fanno solo per il vostro bene.
- Quando usate il computer e navigate su internet fate sempre molta attenzione poiché possono esserci molte trappole nelle quali, senza volerlo, potreste cadere! Attenzione a non dare informazioni personali come nome, indirizzo, numero di telefono o età, a non accettare di incontrare persone conosciute in chat, a non scaricare programmi senza il permesso dei genitori, e a non dare la vostra amicizia agli sconosciuti.
- Utilizzate solo videogiochi adatti alla vostra età e fatevi sempre consigliare dai genitori per evitare di fare giochi che possano farvi innervosire, sentire a disagio o imbarazzati perché ricchi di immagini e scene che non sono giuste per voi!
- Quando usate la radio scegliete le stazioni radio che sono dedicate ai bambini.
- Dedicatevi sempre alla lettura... Attenzione però, perché ad ogni età corrisponde sempre il giusto libro da leggere!!!
- Per qualsiasi informazione, per aiuto e sostegno è possibile chiamare il numero verde del Moige 800965611 attivo per tutta la durata della campagna, oppure il numero verde 800937070 al quale sono sempre pronti a rispondervi gli esperti del Moige. È inoltre possibile collegarsi ai siti www.mediaconprudenza.it e www.genitori.it.

Campagna
Informativa
promossa da:



moige
movimento genitori



Con il contributo di:



Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali

Con il patrocinio di:



Polizia Postale
delle Comunicazioni



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO